



Direttive per la protezione dei dati, CNA Svizzera

Data: valevoli dal 1° marzo 2019

Preambolo

Dal 25 maggio 2018 nell'UE è in vigore il nuovo [Regolamento generale sulla protezione dei dati](#) (RGPD). Per principio in Svizzera vale il diritto svizzero, per cui il RGPD non ha ripercussioni dirette sulla Svizzera. Visti i forti collegamenti in rete e la collaborazione della CNA Svizzera con l'Europa e considerata la revisione totale del diritto svizzero sulla protezione dei dati, attualmente in corso e la quale adotterà sostanzialmente i contenuti del RGPD, le presenti Direttive per la protezione dei dati si orientano già al nuovo RGPD.

Il RGPD in sé non è nulla di completamente nuovo. Infatti, finora nella [Legge federale sulla protezione dei dati \(LPD\)](#) è già definito abbastanza concretamente a quali condizioni quali dati possono essere raccolti e trattati per quali scopi. Il RGPD inasprisce queste regole e obbliga i titolari (la persona/l'organismo che raccoglie/tratta dei dati) anche a una documentazione trasparente e verificabile dei dati raccolti. Il principio basilare è di minimizzare i dati, ossia di raccogliere soltanto quei dati che sono effettivamente necessari per una finalità lecita e di ricancellarli il più presto possibile. Questo significa che tutti coloro che raccolgono o trattano dei dati devono riflettere seriamente sul loro agire e sui propri processi di lavoro, adattandoli se necessario. Infatti, non vi sono modelli generalmente validi che possano essere implementati semplicemente senza un apporto proprio.

§ 1 Significato, finalità, accessibilità

(1) Le presenti Direttive per la protezione dei dati sono la base vincolante per la protezione durevole e conforme alla legge dei dati inerenti a persone ("dati personali") nella Chiesa Neo-Apostolica Svizzera (in seguito chiamata "CNA Svizzera" o "titolare"). Esse stanno alla base di tutti i documenti d'applicazione, come per es. le direttive per l'attività degli ecclesiastici (ministri).

(2) Con le presenti Direttive per la protezione dei dati si vogliono garantire e proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente il loro diritto alla protezione dei dati personali.

(3) Le Direttive per la protezione dei dati devono essere in ogni momento facilmente accessibili per tutti i ministri (ecclesiastici), per chi svolge una funzione e per i collaboratori dell'Amministrazione della CNA Svizzera.

§ 2 Ambito d'applicazione

(1) Le presenti Direttive per la protezione dei dati si applicano al trattamento di dati personali nel comprensorio della CNA Svizzera. Per le comunità ecclesiariche nel comprensorio della CNA Svizzera vale segnatamente la normativa d'attuazione "Protezione dei dati nella vita quotidiana della comunità".

(2) Le presenti direttive valgono personalmente per tutti coloro che stanno in un rapporto di servizio onorifico, a tempo parziale o a tempo pieno, o in un rapporto d'altro genere con la CNA Svizzera (per es. l'incarico quale conducente di comunità), oppure con i suoi organismi o le sue istituzioni. Valgono anche per tutti i ministri ecclesiastici della Chiesa Neo-Apostolica (a tal riguardo vedi anche il capitolo 7.1 del Catechismo [\[Katechismus, Kap. 7.1 Das Amt und die Dienste\]](#), nel CCNA-DR le domande 412-420). Altresì sono valevoli per le persone che stanno in un qualsiasi rapporto d'incarico con la CNA Svizzera.

(3) Le prescrizioni e i divieti delle presenti Direttive per la protezione dei dati si applicano a ogni trattamento di dati personali, indipendentemente se avviene in forma elettronica o cartacea. Altresì

includono nel loro ambito di validità tutti i tipi di *persone coinvolte* ("interessati") (per es. una sorella / un fratello, un ministro, un collaboratore dell'Amministrazione della Chiesa ecc.).

§ 3 Definizione dei termini

(1) *Dati personali*¹ sono tutte le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile ("l'interessato"). I dati dei fratelli e delle sorelle fanno parte dei dati personali come pure i dati personali e dati inerenti ai ministri e alle persone che hanno una funzione. Per esempio il nome di un interlocutore permette di trarre conclusioni in riguardo a una persona fisica nello stesso modo come il suo indirizzo e-mail. È sufficiente che la rispettiva informazione sia connessa con il nome dell'interessato o che, indipendentemente da ciò, possa essere dedotta dal contesto. Una persona è identificabile, anche se l'informazione dapprima deve essere connessa con un'indicazione supplementare, come per es. nel caso della data di nascita, del numero personale o dell'indirizzo IP. Il modo in cui l'informazione sia stata acquisita è irrilevante per un riferimento alla persona. Anche fotografie, riprese video o sonore possono rappresentare dati personali.

(2) *Categorie particolari di dati personali ("dati personali particolarmente degni di protezione")* sono informazioni dalle quali possono risultare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o ideologiche, nonché un'eventuale appartenenza a sindacati, come pure dati genetici o biometrici, dati riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale, rispettivamente l'orientamento sessuale di una persona fisica e dati su misure dell'assistenza sociale o di azioni e sanzioni amministrative o penali.

(3) *Trattamento (elaborazione)* è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

(4) *Limitazione del trattamento ("dell'elaborazione")* è il contrassegno dei dati personali conservati, con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

(5) *Profilazione* è qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

(6) *Anonimizzare / pseudonimizzare*: i dati personali si ritengono *anonimizzati* quando la persona non è più definibile. Con "anonimizzazione" s'intende ogni operazione mediante la quale si impedisce il riferimento dei dati a una determinata persona o lo rende possibile soltanto ancora con espedienti straordinari. Nella *pseudonimizzazione*, invece, tutti i dati identificabili sono sostituiti da un record neutro (pseudonimo). La pseudonimizzazione è reversibile (fintanto che esiste ed è accessibile una tabella delle equivalenze che permette di ricongiungere le due parti dell'archivio). L'anonimizzazione, invece, è definitiva. Soltanto i dati resi anonimi interamente non valgono più come dati personali.

(7) *Titolare del trattamento* è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Nel caso specifico il titolare è unicamente la CNA Svizzera.

(8) *Responsabile del trattamento* è la persona fisica o giuridica (per es. la ditta incaricata della manutenzione tecnologica dell'Amministrazione dati dei membri/ADM²), l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che decide in merito al trattamento di dati personali per conto del titolare del trattamento.

¹ Inglese: «personal data» o «personal information».

² ADM = Amministrazione dei dati dei membri.

(9) *Destinatario* è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi.

(10) *Terzo* è una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un servizio o altro organismo, tranne l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

(11) Un *Consenso* dell'interessato è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

§ 4 Organizzazione della protezione dei dati

(1) La CNA Svizzera ha designato un incaricato della protezione dei dati³ che è raggiungibile con i seguenti dati di contatto:

Chiesa Neo-Apostolica Svizzera
Incaricato per la protezione dei dati
Ueberlandstrasse 243
8051 Zurigo / Svizzera

E-mail: privacy@nak.ch

(2) L'incaricato per la protezione dei dati sorveglia il rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e del Regolamento europeo per la protezione dei dati (RGPD), nonché di altre disposizioni legali, comprese le prescrizioni di queste o altre direttive della CNA Svizzera in merito alla protezione dei dati. L'incaricato per la protezione dei dati consiglia e informa il direttore dell'Amministrazione dell'AAD Svizzera⁴ per quanto riguarda i doveri vigenti per la protezione dei dati ed è competente nella comunicazione con [l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza \(IFPDT\)](#). Su processi selezionati egli esegue controlli a campione, orientati ai rischi e in intervalli appropriati, in riguardo alla loro conformità con la protezione dei dati.

(3) L'incaricato per la protezione dei dati adempie le sue mansioni senza prescrizioni, facendo capo alle proprie conoscenze in materia. Egli riferisce direttamente al direttore dell'Amministrazione dell'AAD Svizzera.

(4) Il direttore dell'Amministrazione dell'AAD Svizzera e i collaboratori dell'Amministrazione della CNA Svizzera, devono sostenere l'incaricato per la protezione dei dati nell'adempimento dei suoi compiti.

§ 5 Utilizzo di dati personali

(1) Nel trattamento di dati personali si devono osservare i **principi della Legge sulla protezione dei dati** (cfr. art. 4 ss. LPD e art. 5 RGPD): liceità, trattamento in buona fede, trasparenza, pertinenza alle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza dei dati personali, limitazione della conservazione ("diritto all'oblio"), integrità, riservatezza, disponibilità ("sicurezza dell'informazione") e responsabilizzazione.

(2) Per principio il trattamento di dati personali può avvenire nel seguente modo:

– quando esiste un rapporto contrattuale con l'interessato.

Esempio: la memorizzazione e l'utilizzo dei dati personali necessari nell'ambito dell'appartenenza alla CNA Svizzera, oppure di un contratto di lavoro o un incarico per l'Amministrazione della CNA Svizzera.

³ Per la semplificazione, conformemente all'uso nel RGPD, nel documento presente si usa solo la dicitura al maschile.

⁴ AAD Svizzera = area di attività dell'apostolo di distretto Svizzera

- durante misure precontrattuali facenti seguito a una richiesta dell'interessato, nonché per la conclusione del contratto con l'interessato.

Esempio: nell'ambito di un processo d'assunzione per un posto di lavoro presso l'Amministrazione della CNA Svizzera si raccolgono i dati personali necessari.

- se e fino in che misura l'interessato ha espresso il suo consenso.

Esempio: l'interessato acconsente che i dati necessari per la sua qualità di membro siano registrati e trattati. L'appartenenza alla CNA Svizzera si basa sul Santo Suggello.

- quando sussiste un obbligo legale al quale sottostà la CNA Svizzera.

Esempio: termini legali di conservazione dei dati.

- quando esistono interessi giustificati della CNA Svizzera, a condizione che non prevalgano gli interessi o diritti basilari dell'interessato, soprattutto se l'interessato è un minore. Tuttavia, trattamenti di dati facendo riferimento a un interesse giustificato non dovrebbero avvenire senza previa consultazione dell'incaricato per la protezione dei dati.

Esempio: uso dell'indirizzo postale di persone che un tempo erano membri di una comunità, per l'invito a una festa di giubileo.

(3) In deroga al capitolo (2) tutti i ministri (ecclesiastici) possono compiere annotazioni proprie ("appunti personali") riferite alle finalità del loro incarico di cura delle anime. Ma questo deve limitarsi a quei membri della Chiesa che sono da loro accuditi personalmente nell'ambito dell'incarico ecclesiastico. Il contenuto di questi appunti deve stare in diretto riferimento all'attività di cura delle anime. Tali annotazioni non devono essere accessibili ad altri. A questo fine il ministro (ecclesiastico) in questione è tenuto a prendere delle misure tecniche o organizzative appropriate.

(4) L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

(5) I dati personali devono essere trattati soltanto per una finalità definita in anticipo, univoca e lecita. Il trattamento di dati senza una finalità precisa, per esempio la conservazione come riserva, non è ammesso.

(6) Se possibile, si dovrebbe rinunciare all'uso dei dati personali. Sono da preferire pseudonimi o trattamenti anonimi.

(7) Il cambiamento della destinazione e finalità su cui si basava originariamente l'uso dei dati, è ammissibile – oltre a un consenso esplicito dell'interessato – soltanto se la finalità dell'ulteriore trattamento è compatibile con la finalità originaria (per es. nel passaggio da un livello d'insegnamento a un altro). In tal caso sono da tenere in considerazione in modo particolare le aspettative ragionevoli dell'interessato nei confronti della CNA Svizzera riguardante un tale ulteriore trattamento, il tipo dei dati utilizzati, le conseguenze per l'interessato, nonché le possibilità di una codificazione o pseudonimizzazione.

(8) Al momento della raccolta dei dati inerenti alla sua persona, l'interessato deve essere informato in modo esauriente sull'uso che si fa dei suoi dati. L'informazione ha lo scopo di fornire l'identità del titolare del trattamento e dei destinatari dei rispettivi dati personali, come pure tutte le altre informazioni nei sensi dell'articolo 14 LPD (base legale RGPD: art. 13 RGPD), per garantire un trattamento corretto e trasparente. L'informazione deve avvenire in forma comprensibile, facilmente intellegibile e in un linguaggio il più semplice possibile.

(9) I dati personali devono essere oggettivamente esatti e, se necessario, essere aggiornati. L'estensione del trattamento dei dati dovrebbe essere pertinente alla necessità e rilevante in riguardo alle finalità predefinite. Mediante la creazione di rispettive procedure, l'Amministrazione della CNA Svizzera è tenuta ad aver cura di un'attuazione conforme. A tale scopo essa è dal

Presidente della Chiesa autorizzata a emanare disposizioni. Nello stesso modo le banche dati sono da controllare regolarmente per quanto concerne la loro esattezza, necessità e attualità.

§ 6 Categorie particolari di dati personali

(1) **Per principio**, categorie particolari di dati personali possono essere raccolte o trattate **soltanto con il consenso dell'interessato o, eccezionalmente, sulla base di un'esplicita autorizzazione legale**. Inoltre si devono prendere ulteriori misure tecniche e organizzative per la protezione delle categorie particolari di dati personali (per es. codificazione nel trasferimento, assegnazione minimale di diritti).

§ 7 Trasferimento di dati

(1) Il trasferimento a terzi di dati personali è ammesso soltanto in base a un'autorizzazione legale oppure con il consenso dell'interessato.

(2) Se il destinatario dei dati personali si trova fuori dell'Unione Europea o dell'area economica europea, occorrono misure particolari per il rispetto dei diritti e interessi delle persone in questione. La trasmissione di dati è da evitare, se presso l'interlocutore non è presente un livello adeguato di protezione dei dati o se, per esempio, questo non può essere stabilito tramite particolari clausole contrattuali.

§ 8 Operatori esterni

(1) Se operatori esterni devono ottenere accesso a dati personali, si deve dapprima informarne l'incaricato per la protezione dei dati.

(2) Operatori che possibilmente hanno accesso a dati personali sono da scegliere accuratamente prima dell'assegnazione dell'incarico. La scelta deve essere certificata e rispettare soprattutto i seguenti aspetti:

- idoneità professionale dell'operatore per l'utilizzo concreto dei dati,
- misure di sicurezza tecniche e organizzative,
- esperienza dell'offerente sul mercato,
- altri aspetti che permettono di presumere l'affidabilità dell'offerente (documentazioni sulla protezione dei dati, disponibilità alla cooperazione, tempi di attuazione ecc.).

(3) Se un operatore nel suo incarico deve raccogliere, trattare o usare dati personali, occorrono la stesura di un contratto per lo svolgimento dell'incarico e relative dichiarazioni di segretezza. Nella circostanza si devono definire le questioni di sicurezza della protezione dei dati e degli aspetti tecnologici.

(4) L'operatore deve essere controllato regolarmente in riguardo alle misure tecniche e organizzative concordate con lui contrattualmente. Il risultato deve essere documentato.

§ 9 Conservazione, archiviazione e cancellazione

(1) Vale il principio: dati personali che non sono più necessari e non sono degni di archiviazione devono essere cancellati, rispettivamente distrutti definitivamente (per esempio nel distruggi-documenti).

(2) Eccezioni sono:

- dati personali resi anonimi,
- dati personali che sono stati raccolti nell'ambito di un atto sacro irrevocabile e non ripetibile, come il Battesimo o il Suggello, oppure che occorrono per eventuali futuri atti ecclesiastici, come per es. il matrimonio o il funerale (per es. certificato di Battesimo, certificato di Suggello),
- dati personali che devono essere conservati per scopi di prova o di sicurezza, oppure per la tutela degli interessi legittimi della persona fisica.

(3) I dettagli devono essere disciplinati in un programma di cancellazione e archiviazione.

§ 10 Minimizzazione dei dati, Privacy by Design/Privacy by Default

(1) L'uso di dati personali è da orientare all'obiettivo di raccogliere, trattare o usare il minimo possibile di dati di una persona ("minimizzazione dei dati"). In particolare, nei limiti in cui questo è possibile per la finalità dell'utilizzazione, i dati personali sono da anonimizzare o pseudonimizzare. Nell'ambito di un'analisi statistica, per esempio, non sarà necessario conoscere e usare l'intero nominativo di una persona. Piuttosto questa informazione potrà essere sostituita con un dato scelto a caso, il quale può anch'esso garantire la differenziabilità delle informazioni esaminate.

(2) Considerazioni analoghe valgono per la scelta e la messa in opera di sistemi di gestione di dati (per es. l'ADM). Per facilitare il rispetto dei principi di protezione della sfera privata e della protezione dei dati, la protezione dei dati e in particolare il principio della minimizzazione dei dati sono da integrare sin da principio nella specificazione e nella struttura dei sistemi di gestione di dati.

§ 11 Diritti degli interessati

(1) L'esercizio dei diritti sottostanti, come per es. la condivisione di informazioni, deve riferirsi alla persona esatta. Per questo motivo ogni volta si deve dapprima appurare in modo inequivocabile l'autorizzazione e l'identità del richiedente.

(2) L'interessato ha un **diritto all'informazione** in merito a tutti i dati personali che sono memorizzati e/o trattati nei suoi riguardi.

(3) Di regola le informazioni sono fornite per iscritto, salvo che l'interessato non abbia fatto la richiesta d'informazione per via elettronica. L'informazione deve avvenire entro 30 giorni dall'arrivo della richiesta. La CNA Svizzera comunica all'interessato: a) tutti i dati esistenti nei suoi riguardi, comprese le informazioni disponibili sull'origine dei dati; b) le finalità ed eventualmente le basi legali del trattamento, nonché le categorie dei dati personali trattati, coloro che si occupano del trattamento ed eventuali destinatari dei dati.

(4) L'interessato ha un **diritto alla rettifica** dei suoi dati personali, se questi risultano non esatti. Altrettanto può pretendere il completamento di dati personali incompleti.

(5) A condizione delle seguenti premesse l'interessato ha il **diritto alla cancellazione** dei suoi dati personali:

- la conoscenza dei dati personali non è più necessaria per le finalità della conservazione,
- l'interessato ha revocato un consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
- i dati personali sono stati trattati illecitamente,
- l'interessato si oppone al trattamento o si appella a un diritto di opposizione basato su una situazione personale particolare da motivare,
- si tratta di dati personali particolari la cui esattezza non può essere comprovata, oppure
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.

Se sussiste un dovere di cancellazione e se in precedenza i dati inerenti a una persona sono stati resi pubblici, si devono informare anche altri titolari del trattamento di dati in riguardo al desiderio della persona di cancellare tutte le copie dei rispettivi dati, come pure tutti i link su questi dati.

(6) L'interessato può chiedere una **limitazione del trattamento** dei suoi dati, se

- l'esattezza dei suoi dati personali è contestata (per es. un cognome registrato erroneamente dopo un matrimonio). Tuttavia, questa limitazione del trattamento vale soltanto fino a quando l'esattezza sia stata chiarita dalla competente unità organizzativa (per es. l'Amministrazione della CNA Svizzera o la comunità ecclesiastica alla quale la persona appartiene), oppure
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati, oppure
- benché la CNA Svizzera non ne abbia più bisogno per le finalità del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, oppure
- in base a una situazione particolare la persona si è opposta al trattamento e la competente unità organizzativa (per es. l'Amministrazione della CNA Svizzera o la comunità ecclesiastica alla quale appartiene la persona) è ancora intenta a esaminare l'opposizione.

(7) L'interessato deve essere informato entro un mese di tutte le misure intraprese in seguito alla sua richiesta.

(8) L'incaricato per la protezione dei dati è a disposizione per consigliare in merito alla tutela dei diritti delle persone coinvolte.

§ 12 Richiesta d'informazioni di terzi in riguardo a persone fisiche

Per principio la CNA Svizzera non cede dati personali a terzi. Se un ente dovesse chiedere informazioni su persone fisiche, per esempio un'autorità o un'istituzione sociale, un trasferimento d'informazioni è ammesso soltanto, se

- il richiedente l'informazione può documentare un rispettivo interesse giustificato, e
- una norma legale obbliga all'informazione, e
- l'identità del richiedente o dell'ufficio richiedente è accertata indubbiamente.

§ 13 Registro delle attività di trattamento

(1) La CNA Svizzera gestisce un registro di tutti i trattamenti di dati e delle persone responsabili di tali attività (cfr. l'articolo 30 RGPD). L'incaricato per la protezione dei dati può essere coinvolto per consigliare in riguardo alle informazioni richieste dalla legge.

(2) Su richiesta la CNA Svizzera mette il registro a disposizione dell'autorità per la protezione dei dati. Ne è competente l'incaricato per la protezione dei dati, nell'intesa con il direttore dell'Amministrazione dell'AAD Svizzera.

§ 14 Formazione

(1) Le persone che continuamente o regolarmente hanno accesso a dati personali in seno alla CNA Svizzera, che raccolgono simili dati o sviluppano sistemi per il trattamento di questi dati, devono ricevere un'istruzione adeguata sulle prescrizioni legali della protezione dei dati. Nell'intesa con il direttore dell'Amministrazione dell'AAD Svizzera l'incaricato per la protezione dei dati decide la forma e gli intervalli di queste formazioni.

§ 15 Segreto dei dati, segreto ecclesiastico e segreto ministeriale

(1) Alle persone operanti nell'Amministrazione della CNA Svizzera è vietato raccogliere, trattare e utilizzare senza autorizzazione dati personali. Prima dell'inizio della loro attività devono impegnarsi all'uso confidenziale dei dati personali (firma di una dichiarazione di rispetto della segretezza).

(2) Le persone con impegni particolari di segretezza (per es. responsabili dell'ADM) vengono in più vincolati per iscritto in tal senso.

(3) Annotazioni ("appunti personali"), fatte nell'adempimento di un incarico ecclesiastico di cura delle anime, non possono essere accessibili a terze persone. Le disposizioni particolari per la protezione del segreto ecclesiastico rimangono invariate. Lo stesso vale per tutti gli altri vincoli di segretezza (per es. per obblighi contrattuali di segreto professionale) che non sono basati su prescrizioni legali.

(4) Questi doveri di segretezza non sono limitati nel tempo. Valgono anche per informazioni che sono state scambiate o rese accessibili prima dell'eventuale firma di una dichiarazione di segretezza. Sono irrevocabili e rimangono in vigore anche dopo la fine della collaborazione, rispettivamente del rapporto contrattuale o dopo la conclusione delle prestazioni pattuite, come pure dopo lo scioglimento di un rapporto di lavoro o d'incarico.

§ 16 Reclami

(1) Ogni persona coinvolta che si sente lesa nei suoi diritti ha il diritto di inoltrare reclamo in merito al trattamento dei suoi dati personali.

(2) L'ufficio competente per i reclami summenzionati è l'incaricato per la protezione dei dati quale istanza interna e libera da prescrizioni.

§ 17 Audit

(1) Per garantire un livello elevato di protezione dei dati, processi rilevanti devono essere controllati mediante regolari audit di reparti interni o di auditori esterni. Nel caso che si riscontra un potenziale di miglioramento, si devono subito intraprendere misure di rimedio.

(2) Le conoscenze ottenute nell'audit sono da documentare. La documentazione deve essere consegnata all'incaricato per la protezione dei dati, al direttore dell'Amministrazione dell'AAD Svizzera, nonché al responsabile qualificato del rispettivo processo.

(3) Un audit è concluso con successo quando tutte le misure documentate nel rapporto sono state applicate. In caso di necessità si svolgono audit successivi, sottoponendo le raccomandazioni dell'audit iniziale a un esame per quanto concerne la loro attuazione.

§ 18 Inchieste interne

(1) Misure per il chiarimento delle circostanze di fatto e per evitare o scoprire infrazioni o gravi violazioni dei doveri, devono essere attuate nella precisa osservanza delle corrispondenti prescrizioni per la protezione dei dati. In particolare la conseguente raccolta e il trattamento dei dati per raggiungere le finalità dell'indagine devono essere necessari, adeguati e proporzionati, tenendo conto degli interessi legittimi dell'interessato.

(2) L'interessato è da informare il più presto possibile sulle misure intraprese nei suoi riguardi.

(3) Per quanto riguarda la scelta e i particolari delle misure, in tutte le forme d'indagini interne bisogna innanzitutto coinvolgere l'incaricato per la protezione dei dati.

§ 19 Disponibilità, confidenzialità e integrità di dati

(1) A dipendenza di genere, ampiezza, circostanze e finalità del trattamento, nonché della probabilità d'inizio, per ogni procedimento (per es. lo sviluppo di una nuova banca dati con dati personali di membri della Chiesa) bisogna eseguire e documentare un accertamento e una valutazione dei rischi per gli interessati.

(2) Per salvaguardare la disponibilità, confidenzialità e integrità dei dati ("sicurezza dell'informazione") si allestisce un programma generale di sicurezza in relazione all'accertata necessità di protezione e alla valutazione dei rischi. Questo programma è vincolante per tutti i procedimenti. A tal riguardo bisogna tenere in considerazione soprattutto l'evoluzione tecnologica, come anche le misure di cifratura e salvazione dei dati. Il programma della sicurezza è da testare, verificare e valutare regolarmente in quanto all'efficacia delle misure tecniche e organizzative previste in esso.

(3) Si deve impedire che persone non autorizzate possano usare i sistemi di trattamento dei dati. Le porte di locali non presidiati devono essere chiuse a chiave. Sui dispositivi devono esserci ed essere

attivate misure efficaci per il controllo dell'accesso. In caso di assenza, gli accessi ai sistemi devono sempre essere bloccati.

(4) Le parole d'accesso permettono di accedere ai sistemi e ai dati personali che vi sono memorizzati. Rappresentano un'identificazione personale dell'utente e non sono trasferibili. Bisogna assicurarsi che le parole d'accesso siano sempre tenute sotto chiave. Le parole d'accesso devono avere una lunghezza di almeno otto caratteri ed essere composte da un insieme di simboli (maiuscole, minuscole, cifre e caratteri speciali). Le parole d'accesso non devono trovarsi in un dizionario o essere create usando espressioni facilmente indovinabili, in particolare non devono contenere espressioni che stanno in relazione con la CNA Svizzera.

(5) L'accesso a dati personali deve essere consentito solamente a quelle persone che nell'ambito dell'esecuzione dei loro compiti devono avere conoscenza dei rispettivi dati ("principio di Need-to-know"). Le autorizzazioni d'accesso devono essere definite e documentate in modo esatto e completo.

(6) Possibilmente i trasferimenti di dati su reti pubbliche devono essere cifrati. Una cifratura deve avvenire in ogni caso, se la necessità di protezione dei dati personali lo esige.

(7) Lavori di manutenzione su sistemi o dispositivi di telecomunicazione tramite operatori esterni sono da sorvegliare. Inoltre si deve garantire che gli operatori non possano accedere abusivamente a dati personali. Accessi di manutenzione a distanza devono essere consentiti solo in casi speciali e devono rispettare il principio di una concessione minimale di diritti. Nei limiti del possibile le attività di manutenzione a distanza sono da documentare o protocollare.

§ 20 Valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati

(1) Se a causa del trattamento dei dati si deve prevedere un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la CNA Svizzera può eseguire valutazioni dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati per le operazioni che sottostanno alla sua responsabilità. La valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati racchiude tutte le norme imposte dalla legge e descritte nell'articolo 35, paragrafo 7 RGPD.

(2) L'incaricato per la protezione dei dati consiglia la CNA Svizzera nello svolgimento di valutazioni dell'impatto sulla protezione dei dati, nonché in merito alla domanda quando il trattamento potrebbe racchiudere un rischio elevato per le persone fisiche.

§ 21 Violazione della protezione di dati ("panne concernente i dati")

(1) Nel caso che dati della CNA Svizzera o di una comunità ecclesiastica fossero giunti abusivamente a terzi, se ne deve informare immediatamente il direttore dell'Amministrazione dell'AAD Svizzera. Nell'ambito del chiarimento delle circostanze egli coinvolge immediatamente l'incaricato per la protezione dei dati.

(2) La notifica deve comprendere tutte le informazioni rilevanti per il chiarimento delle circostanze del fatto, soprattutto chi ha ricevuto i dati, quali persone vi sono coinvolte, nonché il genere e il volume dei dati trasferiti.

(3) L'adempimento di un eventuale obbligo d'informazione nei confronti dell'[IFPDT](#) spetta esclusivamente all'incaricato per la protezione dei dati, nell'intesa con il direttore dell'Amministrazione dell'AAD Svizzera. Gli interessati saranno informati tramite la direzione ecclesiastica della CNA Svizzera, con il coinvolgimento dell'incaricato per la protezione dei dati quale consulente.

§ 22 Conseguenze di violazioni

(1) Una violazione negligente o persino intenzionale delle presenti direttive può comportare misure del diritto di lavoro, incluso un licenziamento immediato o entro il termine convenuto. Altresì entrano in considerazione sanzioni del diritto penale o del diritto civile, come un risarcimento dei danni.

§ 23 Obbligo di rendere conto

(1) Il rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti Direttive per la protezione dei dati deve essere dimostrabile in ogni momento. Si deve badare soprattutto al fatto che le misure intraprese siano verificabili e trasparenti, per esempio per mezzo di documentazioni annesse.

§ 24 Attualizzazione delle direttive; dimostrabilità

(1) Nel contesto dell'ulteriore evoluzione del diritto per la protezione dei dati e di cambiamenti tecnologici o organizzativi, le presenti Direttive per la protezione dei dati vengono regolarmente esaminate per quanto riguarda una necessità d'adeguamento o di completamento.

(2) Cambiamenti delle presenti Direttive per la protezione dei dati sono validi in modo informale. I ministri, le persone aventi una funzione e i collaboratori dell'Amministrazione CNA Svizzera devono venire a conoscenza delle prescrizioni cambiate, prontamente e nel modo più appropriato.

§ 25 Disposizioni finali ed entrata in vigore

(1) Con le presenti Direttive per la protezione dei dati sono abrogate le Direttive per la protezione dei dati attualmente in vigore (attualizzate l'ultima volta il 1° gennaio 2009).

(2) Esse entrano in vigore con il 1° marzo 2019.

Zurigo, 13 febbraio 2019

Per la Chiesa Neo-Apostolica Svizzera:

Jürg Zbinden

Presidente della Chiesa